



COMUNE DI BADIA PAVESE

REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE.

SOCIETA' POSSEDUTE AL 31.12.2020

RELAZIONE TECNICA

Comune di Badia Pavese

(Provincia di PAVIA)

Il Quadro Normativo

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), che impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno

Rilevato che ai sensi del suddetto art. 20 T.U.S.P.:

- a) I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre - di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";*
- b) la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio atto amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9";*

Atteso che, ai sensi del comma 2 del citato art. 2 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. piani di razionalizzazione corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.*

Comune di Badia Pavese

(Provincia di PAVIA)

Rinvenuto quindi che il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Accertato che questo Ente alla data del 31.12.2020 partecipa in forma diretta al capitale delle seguenti società:

- Cap Holding S.p.A, partita iva 13187590156, con sede in Assago (MI), la quale si occupa della gestione integrale del servizio idrico integrato, ivi inclusa la gestione degli impianti e delle reti funzionali al servizio medesimo - Quota di partecipazione 0,0610%;


Dato altresì atto che l'ente alla data del 31/12/2020 detiene le seguenti partecipazioni indirette:

1. Per il "tramite" di CAP Holding S.p.A.
 - AMIACQUE S.r.l. - Quota di partecipazione pari al 100%;
 - ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. - Quota di partecipazione pari al 51,04% (Società in liquidazione volontaria dal 21.04.2015);
 - PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. - Quota di partecipazione pari al 10,1%;
 - FONDAZIONE CAP - Quota di partecipazione pari al 100%;

Comune di Badia Pavese

(Provincia di PAVIA)

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente:



Le partecipazioni societarie dirette

Il Comune di Badia Pavese attualmente partecipa in forma diretta al capitale delle seguenti società:

1. Cap Holding S.p.A con una quota dello 0,0523%;

Tali partecipazioni sono state oggetto sia del Piano di razionalizzazione approvato nel 2015, che nella revisione straordinaria delle partecipazioni adottata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.

In entrambi i casi l'amministrazione aveva ritenuto di conservare la partecipazione nella società CAP Holding S.p.A., stante il perseguimento di finalità istituzionali

Le partecipazioni indirette

Il Comune di Badia Pavese (PV) partecipa in via indiretta al capitale delle seguenti società:

Partecipate da CAP Holding S.p.A.

- AMIACQUE S.r.l. - Quota di partecipazione pari al 100%;
- ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. - Quota di partecipazione pari al 51,04% (Società in liquidazione volontaria dal 21.04.2015);
- PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. - Quota di partecipazione pari al 10,1%;
- FONDAZIONE CAP - Quota di partecipazione pari al 100%;

CAP HOLDING S.P.A.

Oggetto Sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

La società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla progettazione di impianti, quelle di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di

Comune di Badia Pavese

(Provincia di PAVIA)

tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque, quella di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, l'attività di autoriparazione su mezzi propri o in uso, quelle di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.

Le attività svolte

Le attività svolte dalla società sono le seguenti:

- Servizio idrico integrato;
- Rilievi e cartografia;
- Gestione di impianti (acquedotto, fognatura, depurazione)
- Investimenti sul territorio;
- Gestione degli impianti Casa dell'Acqua, ovvero moderni impianti per la distribuzione di acqua naturale e frizzante.
- Progetti speciali.

La società Cap Holding SpA gestisce in house providing il servizio idrico integrato in diversi ambiti territoriali, compresa la Provincia di Pavia. La gestione di tale servizio è regolata dal contratto del 24.07.2015 con cui la società Pavia Acque S.c.a.r.l., società consorziata, ha affidato a Cap Holding S.p.A. il compito di svolgere varie attività tecniche attinenti alla conduzione e manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico integrato, con durata sino al 2016, successivamente rinnovato.

Quota di partecipazione

La partecipazione del Comune di Badia Pavese in tale società è una partecipazione minoritaria pari allo 0,0523% del capitale sociale.

Considerazioni finali

La società CAP Holding S.p.a. rientra tra quelle indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali essendole stato conferito il patrimonio inerente il servizio idrico integrato ed essendo, tramite la partecipata Pavia Acque, affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato.

Il servizio svolto da CAP Holding S.p.A. rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Si osserva inoltre che la società non è soggetta al D.Lgs. n. 175/2016 in quanto ricade nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 5

La società, quindi:

Comune di Badia Pavese

(Provincia di PAVIA)

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
 - b) vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita;
 - c) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni;
 - d) non è soggetta al D.Lgs. n. 175/2016 in quanto ricade nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 5.

Il comune, come già precisato, è proprietario di una quota del capitale sociale inferiore all'1%. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata.

Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società, stante in ogni caso il perseguimento di finalità istituzionali.